



COMUNE DI BIOGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI E DI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Il Consiglio Comunale di Bioggio,

visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, la legge sul consorzio dei Comuni e in particolare l'art. 63a

risolve:

Art. 1

Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni dell'istituto scolastico e delle attività extrascolastiche organizzate a favore degli allievi.

Art. 2

Prestazioni

Al presente regolamento soggiacciono le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione Scuola dell'Infanzia;
- b. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- c. colonie.

Art. 3

Partecipazione finanziaria

¹A parziale copertura dei costi è richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

~~²In casi particolari il municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.~~

~~³Per le famiglie non domiciliate nel Comune è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.~~

Art. 4

Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori essi sono responsabili in solido.

Art. 5

Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

<i>a.</i>	<i>refezione SI</i>	<i>da fr.</i>	<i>3.--</i>	<i>a fr.</i>	<i>6.--</i>	<i>per pasto</i>
<i>b.</i>	<i>doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico)</i>	<i>da fr.</i>	<i>15.--</i>	<i>a fr.</i>	<i>30.--</i>	<i>per sessione</i>
<i>c.</i>	<i>colonie</i>	<i>da fr.</i>	<i>50.--</i>	<i>a fr.</i>	<i>300.--</i>	<i>per turno</i>

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno delle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 6

Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 7

Vie di contestazione

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1° settembre 2007.

Adottato dal Consiglio Comunale il 29 maggio 2007.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/sezione degli enti locali con risoluzione no 27 RE 9811 del 31 luglio 2007.